



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

VARIANTE AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

ai sensi di

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142

Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11

Delibera della Giunta Regionale 21 Settembre 1993, n. 4313

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Giavera del Montello, approvato con D.C.C. n. 9 del 4 marzo 2002

ESTREMI DI ADOZIONE / APPROVAZIONE :

Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. del / /

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del / /

Elaborato **B**

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

DATA: 15 dicembre 2016

Il tecnico incaricato:

ING. MASSIMILIANO SCARPA

Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi
dell'art. 2, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447
"Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Via Scaramuzza, 99 - 30174 Venezia Zelarino
Tel./fax 041 546 25 09 - Cell. 328 0353746
Email: m.scarpa@imsprogetti.it
Pec: ing.massimilianoscarpa@pec.it
www.imsprogetti.it

Il responsabile dell'area tecnica
del Comune di Giavera del Montello:

GEOM. ADELINO DURIGAN

ELENCO ELABORATI:

- Elaborato A** - Relazione generale della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale
- Elaborato B** - Regolamento per la disciplina delle attività rumorose
- Elaborato C** - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - QUADRO D'UNIONE in scala 1 : 20.000
- Elaborato D** - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - SANTI ANGELI in scala 1 : 5.000
- Elaborato E** - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - GIAVERA DEL MONTELLO in scala 1 : 5.000
- Elaborato F** - Cartografia della Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale - CUSIGNANA in scala 1 : 5.000
- Elaborato G** - Inquadramento Cartografico dei punti di rilievo fonometrico in scala 1 : 20.000

INDICE

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1	Ambito di applicazione	3
Art. 2	Definizioni	4
Art. 3	Limiti di rumore da verificare nei procedimenti amministrativi	8
Art. 4	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare	9
Art. 5	Competenze del Comune	11
Art. 6	Qualifica professionale di Tecnico Competente in acustica ambientale	12
Art. 7	Abrogazioni	12
TITOLO II	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO	13
CAPO I	DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)	13
Art. 8	Campo di applicazione	13
Art. 9	Modalità di redazione della DPIA	14
Art. 10	Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005	15
Art. 11	DPIA semplificata	16
CAPO II	VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIA)	18
Art. 12	Campo di applicazione	18
Art. 13	Modalità di redazione della VIA	18
CAPO III	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)	19
Art. 14	Campo di applicazione	19
Art. 15	Modalità di redazione della VPCA	19
Art. 16	VPCA semplificata	20
TITOLO III	EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE	21
CAPO I	CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	21
Art. 17	Disposizioni di carattere generale	21
Art. 18	Orari	22
Art. 19	Limiti massimi	22

Art. 20	Richiesta di autorizzazioni in deroga	23
CAPO II	MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO	24
Art. 21	Disposizioni di carattere generale	24
Art. 22	Orari	25
Art. 23	Limiti massimi	25
Art. 24	Richiesta di autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni temporanee di iniziativa privata, in luogo pubblico o aperto al pubblico	25
Art. 25	Richiesta di autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni temporanee presso pubblici esercizi	26
Art. 26	Esenzioni	27
TITOLO IV	ULTERIORI PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ	28
Art. 27	Norme comportamentali di carattere generale	28
Art. 28	Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo	28
Art. 29	Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande	28
Art. 30	Macchine da giardino	28
Art. 31	Macchinari per attività agricole temporanee o stagionali	29
Art. 32	Attività motoristiche	29
Art. 33	Pubblicità fonica	30
Art. 34	Emissioni sonore prodotte dai veicoli	30
Art. 35	Dispositivi sonori di allarme	31
Art. 36	Impianti tecnologici	31
Art. 37	Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine	31
TITOLO V	CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE	32
Art. 38	Controlli	32
Art. 39	Sanzioni	32
TITOLO VI	MODULISTICA	33

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le competenze del Comune di Giavera del Montello in materia di inquinamento acustico, ai sensi dei seguenti atti normativi e delle loro ss.mm.ii.
 - a) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 - *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 125, alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 254 del 30/10/1995, entrata in vigore il 29/12/1995.
 - b) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 - *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 280 del 1/12/1997, entrato in vigore il 31/12/1997.
 - c) MINISTERO DELL’AMBIENTE, DECRETO 16 marzo 1998 - *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 76 del 1/4/1998, ed entrato in vigore il 2/4/1998.
 - d) LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 21 - *“Norme in materia di inquinamento acustico”*, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42/1999.
 - e) DDG ARPAV n. 3/2008 - *“Approvazione delle Linee Guida per l’elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico, ai sensi dell’articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26/10/1995”*.
- 2) Si applica a tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, nel funzionamento diurno e/o notturno, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica, dei “valori limite differenziali di immissione” e delle condizioni di deroga eventualmente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
- 3) La tutela dall’inquinamento acustico nell’ambiente esterno si esercita su tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l’inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali, con carattere di temporaneità.
- 4) Le presenti norme specificano la documentazione tecnica da predisporre e/o presentare ai competenti Uffici Comunali, ai fini dell’esercizio di attività o della realizzazione di nuove costruzioni.
- 5) Anche se non espressamente richiamate, vanno rispettate tutte le disposizioni di legge gerarchicamente superiori.
- 6) Le attività temporanee, quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l’impiego di macchinari ed impianti rumorosi, vanno autorizzate dall’Amministrazione Comunale, anche in deroga ai limiti di emissione ed immissione, secondo le procedure previste al successivo TITOLO III, ai sensi del comma 1, lettera h) dell’art. 6 della Legge n. 447/1995.

- 7) Sono escluse dalla presente disciplina le emissioni sonore prodotte all'interno degli ambienti di lavoro e delle relative aree di pertinenza, i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o all'art. 844 del Codice Civile.
- 8) Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito condominiale o della proprietà privata, laddove viga la disciplina dei Regolamenti Condominiali e/o del Codice Civile, nei casi in cui non siano lesi gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.
- 9) Il Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Giavera del Montello entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della Delibera di approvazione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni.

- 1) Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- 2) Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii., salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgano le attività produttive.
- 3) Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate, i parchi pubblici e le aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività, i siti sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, le aree territoriali edificabili già individuate dal vigente Piano Regolatore Generale.
- 4) Sorgenti sonore fisse:
 - a) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore;
 - b) le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
 - c) i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
 - d) i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

- 5) Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel comma che precede.
- 6) Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
- 7) Tempo di riferimento (T_R): periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
- 8) Tempo di osservazione (T_O): periodo di tempo compreso in T_R, nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- 9) Tempo di misura (T_M): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
- 10) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq, T} = 10 \cdot \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove L_{Aeq} è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t_1 e termina all'istante t_2 ; $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa); $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$ è la pressione sonora di riferimento.

- 11) Livello di rumore ambientale (L_A): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
 - a) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T_M;
 - b) nel caso di limiti assoluti è riferito a T_R.
- 12) Livello di rumore residuo (L_R): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", rilevato in assenza degli effetti della specifica sorgente disturbante, misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale, escludendo eventi sonori atipici.
- 13) Livello di emissione (L_E): livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica, da confrontare con i limiti di emissione.

- 14) Fattore correttivo (K_i): correzione in dB introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza, il cui valore è di seguito indicato:
- a) per la presenza di componenti impulsive $K_I = 3$ dB
 - b) per la presenza di componenti tonali $K_T = 3$ dB
 - c) per la presenza di componenti in bassa frequenza $K_B = 3$ dB
- I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

- 15) Livello di rumore corretto (L_C): è definito dalla seguente relazione

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

- 16) Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il periodo diurno, si è in presenza di rumore a tempo parziale, qualora la rumorosità persista per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h, il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq(A)}$, deve essere diminuito di 3 dB; se inferiore a 15 minuti, il $L_{eq(A)}$ deve essere diminuito di 5 dB.
- 17) Fascia di pertinenza acustica stradale: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, entro la quale il DPR n. 142 del 30/3/2004 stabilisce i limiti di immissione del solo rumore del traffico veicolare.
- 18) Pista motoristica di prova e per attività sportive: circuito permanente con manto di rivestimento asfaltato o non, in cui si svolgano attività o manifestazioni motoristiche sportive o di altro genere.
- 19) Attività rumorosa: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o l'esecuzione di operazioni rumorose, percepibile al di fuori dell'area di pertinenza in cui si svolge, con conseguente produzione di inquinamento acustico.
- 20) Attività permanente: attività rumorosa stabilmente insediata in un'area, oppure che si svolga in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.
- 21) Attività temporanea: attività rumorosa che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
- 22) Cantieri edili, stradali o assimilabili: attività temporanee finalizzate alla realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii., legittimati dalle abilitazioni di cui al TITOLO II del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. ii. o da specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale e/o da Enti che abbiano potere giurisdizionale nell'ambito del territorio di questo Comune.
- 23) Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, il lancio di fuochi d'artificio, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive e tutte quelle effettuate a qualsiasi altro titolo, assimilabili a quelle precedentemente

elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non predisposte e finalizzate allo scopo, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore.

Sono, altresì, da considerare manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività esercitate presso pubblici esercizi, quali le attività di intrattenimento o di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste similari, che siano a supporto dell'attività principale licenziata o si svolgano nell'area di pertinenza di questa, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato.

- 24) Attività produttive: tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali ed artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari ed i servizi di telecomunicazioni, come definite dall'art. 1, comma 1), lettera i) del DPR n. 160, del 7 settembre 2010.
Rientrano pertanto tra le attività produttive tutte quelle di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, ed i pubblici esercizi.
- 25) Opere: gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ecc.
- 26) Impianti sportivi e ricreativi: gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.
- 27) Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA): documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica - ovvero durante il relativo iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di prevederne la compatibilità con il contesto in cui andrà a collocarsi, nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.
- 28) Valutazione di Impatto Acustico (VIA): documento tecnico descrittivo delle misure fonometriche e delle valutazioni effettuate su un'opera in fase d'esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.
- 29) Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA): documento tecnico richiesto in fase di progettazione di un'opera, ovvero durante il relativo iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie o di aree attrezzate per attività suscettibili di una particolare tutela, valutandone la compatibilità con lo stato acustico attuale, nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Art. 3 Limiti di rumore da verificare nei procedimenti amministrativi

Nell'ambito dei procedimenti amministrativi, nel funzionamento delle sorgenti sonore fisse e mobili va verificato il rispetto dei seguenti limiti di rumore, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 447/1995.

- 1) Valori limite di emissione: massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurati nell'ambiente esterno in prossimità della sorgente stessa, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, con riferimento al livello di emissione (L_E).

I "valori limite di emissione" sono elencati nella Tabella B del DPCM 14/11/1997, discriminando tra le sei classi di destinazione d'uso del territorio adottate nella classificazione acustica del territorio comunale.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	45	35
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	50	40
<i>III aree di tipo misto</i>	55	45
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	60	50
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	65	55
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	65	65

- 2) Valori limite assoluti di immissione: massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente esterno nel funzionamento di più sorgenti sonore, misurati in prossimità dei ricettori con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale (L_A).

I "valori limite assoluti di immissione" sono riportati nella Tabella C del DPCM 14/11/1997, discriminando tra le sei classi di destinazione d'uso del territorio adottate nella classificazione acustica del territorio comunale.

Tabella C: valori limite di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00 - 22.00)	Notturmo (22.00 - 6.00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	50	40
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	55	45
<i>III aree di tipo misto</i>	60	50
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	65	55
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	70	70

- 3) Valori limite differenziali di immissione: massimo di rumore che può essere immesso nell'ambiente abitativo, determinato con riferimento alla differenza tra il livello equivalente del rumore ambientale (L_A) e quello del rumore residuo (L_R).

Vanno verificati all'interno degli edifici, esclusi quelli in cui si svolgano attività produttive (salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si esercitino le attività produttive stesse), in ambienti destinati alla permanenza di persone o comunità ed utilizzati per le diverse attività umane, sia a finestre aperte che a finestre chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

L'art. 4 del DPCM 14/11/1997 stabilisce che i "valori limite differenziali di immissione" non debbano superare i 5 dB in periodo diurno ed i 3 dB in periodo notturno, indipendentemente dalla classificazione acustica del territorio comunale.

La precedente disposizione non si applica, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile, nel caso in cui il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) di giorno ed a 40 dB(A) di notte.

Nella condizione di finestre chiuse le suddette soglie di non applicabilità scendono a 35 dB(A) durante il periodo diurno ed a 25 dB(A) durante il periodo notturno.

I limiti differenziali di immissione non si applicano nelle aree collocate nella classe VI dai piani comunali di classificazione acustica ed inoltre alla rumorosità prodotta da:

- a) infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime,
- b) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali,
- c) servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 4 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare

- 1) Il DPR n. 142 del 30/3/2004 stabilisce i limiti massimi al rumore da traffico stradale, in funzione del caso si tratti di infrastrutture esistenti oppure di nuova realizzazione, del tipo di arteria ai sensi del Codice della Strada (A, B, C, D, E oppure F secondo la classificazione dell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 285/1992), della distanza, del tipo di ricettore e del periodo di esposizione.
- 2) Le seguenti tabelle specificano i limiti di immissione imposti al rumore del traffico stradale per i vari tipi di strada, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.

Comune di Giavera del Montello
 Variante al Piano di Classificazione Acustica Comunale
 Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 1 (strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5/11/2001)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

Allegato 1 del DPR n. 142/2004 - Tabella 2 (strade esistenti e assimilabili)

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980e direttive PUT)	Ampiezza della fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

(*) per le scuole vale il solo limite diurno

- 3) In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi di mitigazione per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del DPR n. 142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire.
- 4) Nei casi di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, anche in affiancamento o sostituzione di viabilità esistenti, o dell'ampliamento in sede di strade in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del DPR n. 142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciati dopo la data di approvazione del progetto definitivo della nuova opera, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione già previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) dello stesso Decreto.

Art. 5 Competenze del Comune

Secondo le disposizioni della Legge n. 447/1995, è di competenza del Comune:

- 1) la classificazione acustica del territorio comunale ed il suo coordinamento con gli strumenti urbanistici adottati;
- 2) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie relative ad impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative ed a servizi commerciali polifunzionali, nonché di provvedimenti che abilitino alla loro utilizzazione e di quelli di autorizzazione o licenza all'esercizio di attività produttive;
- 3) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- 4) il controllo amministrativo sull'osservanza
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse,
 - b) della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto,
 - c) della corrispondenza della documentazione di impatto acustico alla normativa vigente;
- 5) il rilascio di autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dallo stesso Comune;
- 6) l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico;
- 7) la facoltà di individuare, in presenza di territori con rilevante interesse paesaggistico-ambientale, livelli di esposizione al rumore più bassi di quelli stabiliti con decreto statale;
- 8) l'adozione di piani di risanamento acustico, in caso di superamento dei valori di attenzione.

Art. 6 Qualifica professionale di Tecnico Competente in acustica ambientale

- 1) L'art. 2, commi 6 e 7, della Legge quadro sull'inquinamento acustico, istituisce la figura professionale del "Tecnico Competente" in acustica ambientale, iscritto nel relativo elenco regionale, quale figura idonea a svolgere attività di misura, controllo e risanamento dell'inquinamento acustico, nell'ambiente esterno ed abitativo.
- 2) Ai fini del presente Regolamento la figura del "Tecnico Competente" risulta idonea a:
 - a) realizzare tutti i tipi di misura, sia in ambiente esterno che in ambiente interno;
 - b) valutare i limiti di legge, identificare i livelli generati da specifiche sorgenti, valutare l'incertezza di misura, scorporare e comporre distinte quote di rumorosità, effettuare elaborazioni statistiche avanzate della rumorosità misurata ed utilizzare tecniche di calcolo previsionale;
 - c) realizzare accertamenti strumentali relativi al collaudo in opera dei requisiti acustici passivi degli edifici o dei suoi componenti;
 - d) proporre interventi correttivi e di bonifica con cognizione dei rapporti costi/benefici;
 - e) predisporre classificazioni acustiche correlabili con gli altri strumenti di programmazione del territorio;
 - f) gestire i programmi di intervento a livello urbano e territoriale, per progettare piani di risanamento e adottare le possibilità offerte dai modelli di simulazione;
 - g) redigere la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), la Valutazione di Impatto Acustico (VIA) e la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA);
 - h) sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 2, del DPR n. 227/2011 ed all'art. 8, comma 3-bis, della Legge n. 447/1995;
 - i) sottoscrivere le richieste di autorizzazione in deroga ai vigenti limiti di rumorosità di cui al TITOLO III delle presenti norme.

Art. 7 Abrogazioni

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato l'art. 7 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale del Comune di Giavera del Montello, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 3 maggio 2012.
- 2) Sono altresì abrogate tutte le disposizioni impartite da Atti, Regolamenti ed Ordinanze Comunali precedenti l'entrata in vigore delle presenti Norme ed in contrasto con le stesse.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO

CAPO I DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)

Art. 8 Campo di applicazione

- 1) La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA), deve essere redatta per la realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio, o variazione dell'orario di esercizio delle seguenti opere:
 - a) progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - d) discoteche;
 - e) circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi;
 - g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Va inoltre presentata ai fini del rilascio di:

 - h) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - i) provvedimenti che abilitino alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture citati al punto precedente;
 - j) licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive.
- 2) Per opere soggette ad autorizzazione edilizia, il documento va allegato alla domanda per il rilascio del Permesso di Costruire, alla Denuncia di Inizio Attività, alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività oppure ad altra istanza di abilitazione.
- 3) Qualora vi siano state modifiche in corso d'opera, o nella DPIA presentata all'atto della richiesta di permesso di costruire / DIA / SCIA fossero presenti motivate esclusioni nella valutazione dei parametri previsti, contestualmente alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità o di altro provvedimento comunale che abiliti o autorizzi l'uso delle strutture edilizie, va presentata una DPIA aggiornata.
- 4) La DPIA va inoltrata al Settore del Comune titolare dell'istruttoria autorizzativa.

- 5) L'assenza della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, quando prevista, è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 9 Modalità di redazione della DPIA

- 1) La DPIA va redatta secondo i criteri indicati dal TITOLO UNO delle "Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/1995", documenti approvati con Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29/1/2008 e pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 92, del 7/11/2008.
- 2) L'elaborato deve permettere il confronto tra lo scenario stato di fatto (opere o attività in progetto assenti) e quello di progetto (opere o attività in progetto presenti), distinguendo la quota di rumorosità indotta dalla sola attuazione del progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore, già presenti sul territorio.
- 3) Qualora, ancora in fase progettuale, la DPIA dimostri un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione deve comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi atti a mantenere le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la realizzazione dei quali costituisce condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio della nuova attività.
- 4) Ai fini della valutazione devono essere considerate anche le strutture edilizie contenenti ambienti abitativi, o le aree esterne attrezzate per la permanenza di persone, non ancora realizzate, ma per le quali, alla data di presentazione della DPIA, sia concluso l'iter di autorizzazione.
- 5) Le valutazioni sul rispetto dei limiti di rumore vanno riferite ad aree collocate all'esterno del confine di pertinenza dell'attività produttiva in esame o dell'opera di progetto.
- 6) La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico potrà non contenere tutte le informazioni e le analisi normalmente previste, a patto che ne venga data adeguata giustificazione tecnica.
- 7) L'Amministrazione del Comune di Givera del Montello potrà richiedere le integrazioni ritenute necessarie, anche al fine di evitare che sul tempo a lungo termine le nuove opere/attività possano determinare il superamento dei valori di qualità di cui all'art. 7 del DPCM 14/11/1997 e che si possa determinare un incremento dei livelli sonori nelle aree di quiete individuate ai sensi dell'art. 3 del DL n. 194/2005.
- 8) L'Amministrazione Comunale potrà inoltre richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nella fase di "post operam", allo scopo di verificare la rumorosità indotta all'entrata in esercizio dell'impianto/infrastruttura/attività, in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, verificando le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente apportate, nelle condizioni di massima emissione sonora e di usuale operatività.

- 9) Per l'esame della DPIA e per i controlli relativi alla stessa, l'Amministrazione del Comune di Giavera del Montello potrà avvalersi del supporto di ARPAV.

Art. 10 Disposizioni per le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005

- 1) L'art. 4 del DPR n. 227/2011 ha semplificato gli adempimenti amministrativi in materia di inquinamento acustico gravanti sulle Piccole Medie Imprese (PMI), escludendo dall'obbligo di presentare la DPIA le "attività a bassa rumorosità" riportate nella seguente tabella.

"Attività a bassa rumorosità" elencate nell'Allegato B del DPR n. 227/2011

1. Attività alberghiera.	26. Piercing e tatuaggi.
2. Attività agro-turistica.	27. Laboratori veterinari.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).	28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
4. Attività ricreative.	29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
5. Attività turistica.	30. Lavanderie e stirerie.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.	31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
7. Attività culturale.	32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.	33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
9. Palestre.	34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
10. Stabilimenti balneari.	35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
11. Agenzie di viaggio.	36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
12. Sale da gioco.	37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
13. Attività di supporto alle imprese.	38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
14. Call center.	39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
15. Attività di intermediazione monetaria.	40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.	41. Liuteria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.	42. Laboratori di restauro artistico.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.	43. Riparazione di beni di consumo.
19. Attività di informatica – software.	44. Ottici.
20. Attività di informatica – house.	45. Fotografi.
21. Attività di informatica – internet point.	46. Grafici.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).	
23. Istituti di bellezza.	
24. Estetica.	
25. Centro massaggi e solarium.	

- 2) La possibilità di non produrre la documentazione di impatto acustico non assolve dal rispetto dei limiti normativi nell'esercizio delle attività.

- 3) L'esenzione dall'obbligo di presentare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico non si applica al caso di "ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari", attività evidenziate con colore blu nella precedente tabella, qualora nel loro esercizio si faccia uso di impianti di diffusione sonora, ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- 4) Qualora la rumorosità generata non superi i limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di immissione del DPCM 14/11/1997, ai fini del rilascio della licenza o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, la documentazione sull'impatto acustico può essere surrogata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto della normativa acustica vigente, sottoscritta da un Tecnico Competente in acustica con le modalità di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii. Viceversa, l'elaborato deve essere presentato all'esame dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 DPIA semplificata

- 1) Ad esclusione degli impianti adibiti ad attività industriale o produttiva, nel caso di attività che non impieghino macchinari o impianti rumorosi, non generino rumorosità di tipo antropica, ad esempio nella movimentazione di materiali oppure nel carico-scarico merci, e non inducano aumenti di flussi di traffico, la documentazione di impatto acustico può essere redatta in forma semplificata, indicando:
 - a) una descrizione dell'opera o dell'attività e del territorio interessato, specie in corrispondenza dei ricettori o delle aree più vicine;
 - b) l'indicazione dei valori limite stabiliti per l'area di progetto e di collocazione dei ricettori;
 - c) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore nell'ambiente esterno e verso gli ambienti abitativi.
- 2) Per opere soggette ad autorizzazione edilizia, qualora al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire, della DIA, della SCIA o della domanda per il rilascio del certificato di agibilità non siano ancora disponibili informazioni relative alle sorgenti di rumore o alle attività previste dal progetto, sarà sufficiente che la documentazione riporti:
 - a) rappresentazioni planimetriche dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura, con indicati i dati informativi sul territorio, le destinazioni d'uso urbanistiche, anche delle aree limitrofe, e la posizione dei ricettori più vicini alla futura attività;
 - b) la specifica dei valori limite di rumore vigenti per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
 - c) l'indicazione dei locali previsti nel nuovo edificio e delle proprietà fonoisolanti delle strutture di facciata;

- d) la descrizione delle aree destinate a viabilità di servizio ed a parcheggio, e l'individuazione della rete stradale esistente che sarà interessata dal traffico indotto dall'attività in progetto o di prossimo insediamento.
- 3) Nei casi di cui al precedente punto, la documentazione di impatto acustico dovrà essere aggiornata ed integrata all'atto della presentazione della specifica domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, una volta disponibili, relative alle sorgenti ed alle attività rumorose.
- 4) La procedura semplificata non può essere adottata in presenza di ricettori o aree collocate nella classe acustica prima dal piano di classificazione acustica comunale.
- 5) Contestualmente alla presentazione della DPIA semplificata, dovranno essere indicate le scelte adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'opera nei confronti dei fabbricati o delle aree maggiormente esposte, uniformandosi ai seguenti principi generali, comunque validi.
 - a) Nella progettazione degli edifici, gli ambienti ove sia prevedibile l'utilizzo di macchinari, e le relative aperture verso l'esterno, andranno posizionati sui lati della costruzione che coinvolgano meno i ricettori.
 - b) Per le aree esterne dove siano prevedibili attività di carico scarico merci o di movimentazione mezzi, anche in relazione all'ubicazione di porte, portoni e vani adibiti a magazzino, dovranno essere previste dislocazioni tali da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori, tenuto conto anche dell'effetto della distanza e dell'attenuazione da parte di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto.
 - c) Le installazioni impiantistiche degli edifici in progetto (centrali termiche, impianti di ventilazione, unità di trattamento aria, impianti di condizionamento/refrigerazione, gruppi elettrogeni o altro) siano dislocate in posizioni tali da produrre il minore impatto acustico possibile sui ricettori.

CAPO II VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (VIA)

Art. 12 Campo di applicazione

- 1) La Valutazione di Impatto Acustico (VIA) viene richiesta, anche al di fuori del campo di applicazione dell'art. 8 della Legge Quadro n. 447/1995 (ed ai casi di cui all'Art. 7, Comma 1) del presente Regolamento) per valutare le emissioni sonore di sorgenti già esistenti o di opere per le quali eventuali modifiche, ampliamenti o potenziamenti non apportino significative alterazioni alla rumorosità ambientale.
- 2) La VIA va inoltrata al Settore del Comune che la richiada o sia titolare dell'istruttoria autorizzativa.

Art. 13 Modalità di redazione della VIA

- 1) La VIA va redatta secondo i criteri indicati dal TITOLO DUE delle "Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/1995", documenti approvati con Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29/1/2008 e pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 92, del 7/11/2008.
- 2) Qualora la VIA dimostri un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione deve comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a mantenere le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la realizzazione dei quali costituisce condizione necessaria all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, o al rilascio del provvedimento di autorizzazione.
- 3) Le valutazioni sul rispetto dei limiti di rumore vigenti vanno riferite ad aree collocate all'esterno del confine di pertinenza dell'attività o dell'opera in esame.
- 4) La Valutazione di Impatto Acustico potrà non contenere tutte le informazioni e le analisi normalmente previste, a patto che ne venga data adeguata giustificazione tecnica.
- 5) L'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nella fase di "post operam", allo scopo di verificare la rumorosità indotta successivamente all'esecuzione degli interventi di bonifica eventualmente necessari.
- 6) Per l'esame della VIA e per i controlli relativi alla stessa, l'Amministrazione del Comune di Giavera del Montello potrà avvalersi del supporto di ARPAV.

CAPO III VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

Art. 14 Campo di applicazione

- 1) La Valutazione Previsionale del Clima Acustico (VPCA) va prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, relativamente alle seguenti tipologie di opere:
 - a) scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - b) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n. 447/1995, per le quali si richieda la predisposizione di una documentazione di impatto acustico.
- 2) Nei comuni che abbiano proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la classificazione del territorio comunale, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la Valutazione Previsionale del Clima Acustico è sostituita da un'autocertificazione del Tecnico Competente in acustica, sottoscritta con le modalità di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii., che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.
- 3) La VPCA è comunque richiesta ai fini della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali collocati all'interno delle fasce di pertinenza acustica della SPV (Superstrada Pedemontana Veneta) e, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, per quelli compresi nelle Fasce A di strade di tipo "Cb".
- 4) La VPCA va inoltrata al Settore del Comune titolare dell'istruttoria autorizzativa.
- 6) L'assenza della Valutazione Previsionale di Clima Acustico, quando prevista, è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 15 Modalità di redazione della VPCA

- 1) La VPCA va redatta secondo i criteri indicati dal TITOLO TRE delle "Linee Guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" e delle "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/1995", documenti approvati con Delibera del Direttore Generale di ARPAV n. 3 del 29/1/2008 e pubblicati sul Bollettino della Regione Veneto n. 92, del 7/11/2008.
- 2) Per clima acustico si intende l'insieme dei livelli sonori riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato.
- 3) Qualora la valutazione dimostri il mancato rispetto dei limiti vigenti, l'Amministrazione Comunale può:
 - a) negare il rilascio dell'autorizzazione/concessione al progetto;

- b) prescrivere modifiche progettuali atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con rumore superiore ai limiti;
- c) prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica, attivi o passivi, a protezione dei ricettori, in modo che presso questi ultimi i livelli sonori siano riportati al di sotto dei limiti prescritti;
- d) concedere l'autorizzazione/concessione al progetto e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, identificando i soggetti responsabili del risanamento ed i tempi per la sua realizzazione.

Art. 16 VPCA semplificata

- 1) In assenza di sorgenti di rumore e nel caso di aree o edifici in progetto posti esternamente alle fasce di pertinenza acustica di infrastrutture di trasporto, a distanza da queste ultime tali da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dalle immissioni del traffico, la valutazione previsionale del clima acustico può limitarsi a riportare le seguenti indicazioni:
 - a) una descrizione del territorio interessato e delle eventuali sorgenti di futura realizzazione, specie in corrispondenza dei ricettori o delle aree di progetto maggiormente esposte;
 - b) l'indicazione dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente per l'area di progetto e le aree limitrofe;
 - c) considerazioni, anche qualitative, che giustifichino la reale trascurabilità dei livelli di rumorosità ambientale che caratterizzano il territorio e gli ambienti abitativi indagati.
- 2) La procedura semplificata non può essere adottata in presenza di:
 - a) ricettori o aree collocate nella classe acustica prima dal piano di classificazione acustica comunale;
 - b) ricettori residenziali o comunque soggetti a specifica tutela, quali ad esempio scuole, ospedali, case di cura, case di riposo o zone a specifica tutela ambientale, inseriti nelle fasce di pertinenza acustica di infrastrutture di trasporto.

TITOLO III EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE

CAPO I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 17 Disposizioni di carattere generale

- 1) Lo svolgimento delle attività di cantiere definite all'art. 2, comma 22) del presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni dei seguenti artt. 18 e 19, si intende autorizzato in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997 all'atto dell'emanazione del titolo abilitativo o della specifica autorizzazione a realizzare i lavori per i quali si avvia il cantiere.
- 2) Per i cantieri che non rispettino gli orari e/o i limiti stabiliti agli artt. 18 e 19, o collocati a distanza uguale o inferiore a 100 m da scuole (soltanto durante l'esercizio dell'attività scolastica), ospedali, case di cura e di riposo, o che si svolgano in prossimità di zone abitate o di siti sensibili (rientranti nella Classe I nella zonizzazione acustica del territorio comunale), è facoltà dell'Amministrazione richiedere la produzione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale, comprendente anche una descrizione delle misure di mitigazione che si intendano porre in atto nel corso dell'attività ed un cronoprogramma dei lavori.
- 3) La durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, come da facsimile allegato al presente Regolamento, da apporsi in prossimità del cantiere, a cura del soggetto che effettua i lavori.
- 4) All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
- 5) Dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, finalizzati a minimizzare l'impatto acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.
- 6) In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
- 7) I cantieri avviati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, sono derogati automaticamente dal rispetto dei limiti di rumorosità e delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 18 Orari

- 1) Nei cantieri edili o assimilabili, in prossimità o all'interno delle zone abitate, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, qualora possano determinare il superamento dei limiti del DPCM 14/11/1997, è consentita nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 9.30 alle ore 18.00 con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 16.00.
- 2) Nei cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, compresi quelli per la manutenzione del verde pubblico, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, qualora possano determinare il superamento dei limiti del DPCM 14/11/1997, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
- 3) Le attività di cui ai punti 1) e 2) che precedono possono essere prolungate eccezionalmente oltre gli orari definiti e comunque non oltre le ore 21.00, qualora sia necessario completare lavorazioni già iniziate e da non interrompere, previa tempestiva comunicazione agli Organi di sorveglianza.
- 4) Lavorazioni rumorose in periodo notturno sono autorizzate solo ed esclusivamente per esigenze connesse a sicurezza, mobilità e/o viabilità.

Art. 19 Limiti massimi

- 1) Nell'esercizio dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997, non possono essere superati i seguenti limiti assoluti di immissione, riferiti ad un tempo di misura di almeno 15 minuti, da rilevare in facciata ad edifici contenenti ambienti abitativi.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti assoluti di immissione
<i>Classe I</i>	65
<i>Classe II, III, IV</i>	70
<i>Classe V, VI</i>	75

- 2) Nel caso di lavori edili all'interno di edifici in cui siano presenti ricettori, deve essere rispettato un limite assoluto di immissione pari a 65 dB(A), riferito ad un tempo di misura di almeno 15 minuti, da rilevare a finestre chiuse, all'interno degli ambienti abitativi disturbati non pertinenti al cantiere, prossimi a quelli in cui si eseguono i lavori.
- 3) Non si applicano i limiti di emissione ed i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 20 Richiesta di autorizzazioni in deroga

- 1) I cantieri che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non rispettino gli orari e/o i limiti stabiliti agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento, possono svolgersi previa richiesta di specifica autorizzazione in deroga, sottoscritta congiuntamente dal soggetto che effettua i lavori e da un Tecnico Competente in acustica ambientale.
- 2) La richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, sottoscritta congiuntamente dal soggetto che effettua i lavori e da un Tecnico Competente in acustica ambientale.
- 3) L'Amministrazione Comunale, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere di ARPAV, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga, previo parere della Giunta Comunale, indicando i limiti di rumore da rispettare, le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi ed il tempo di validità della deroga.
- 4) L'Amministrazione Comunale può richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nel corso dell'attività di cantiere, allo scopo di verificare la rumorosità emessa in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, verificando le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente previste o richieste, nelle condizioni di massima emissione sonora e di usuale operatività.
- 5) Copia dell'autorizzazione va conservata sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
- 6) Fatta eccezione per i casi di cui al comma 1) che precede, le attività che richiedano l'impiego di macchine/apparecchiature rumorose per un tempo non superiore a 6 ore, distribuite entro non più di 2 giorni lavorativi, sono esentate dalla procedura di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica.

CAPO II MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Art. 21 Disposizioni di carattere generale

- 1) Tutte le manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui all'art. 2, comma 23) del presente Regolamento, che si svolgono in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, secondo le modalità indicate agli artt. 24 e 25.
- 2) Le attività temporanee, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, organizzati dal Comune di Giavera del Montello e/o dalla Pro Loco Comunale, all'interno di aree ed edifici in proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, si intendono autorizzati in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997 all'atto dell'emanazione del provvedimento di legittimazione, secondo le disposizioni impartite all'interno di quest'ultimo.
- 3) Gli eventi organizzati all'interno delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate dal Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera "a", della Legge n. 447/1995, sono derogabili per un massimo di 30 giorni nel corso di un anno solare, computati per singolo ambito.
- 4) Le attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi, quali le attività di intrattenimento o di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste similari, che siano a supporto dell'attività principale licenziata o si svolgano nell'area di pertinenza di questa, sono derogabili nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) massimo 15 deroghe rilasciate nel corso di un anno solare,
 - b) massimo 2 deroghe rilasciate nel corso dello stesso mese,
 - c) massimo 2 deroghe rilasciate nel corso di 21 giorni consecutivi.
 - d) Ogni autorizzazione in deroga è riferita a non più di un giorno solare.
 - e) Nel computo del numero massimo di deroghe annuali, concorrono sia gli eventi a supporto dell'attività principale, sia quelli non riconducibili a questa ma organizzati nella relativa pertinenza.
- 5) Durante gli eventi di cui al presente articolo, devono essere evitati, per quanto possibile, tutti i rumori inutili e non necessari all'evento, la produzione di schiamazzi ed il disturbo dei partecipanti, anche ad evento concluso, e deve essere regolamentato l'afflusso ed il deflusso delle persone. Gli impianti di amplificazione acustica devono essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri ricettori esposti.
- 6) Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la durata complessiva della manifestazione, nonché i relativi orari, vanno resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, come da facsimile allegato al presente Regolamento, da apporsi a cura degli organizzatori in prossimità dell'area di svolgimento.

Art. 22 Orari

- 1) Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore con livelli acustici superiori ai limiti del DPCM 14/11/1997 è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 23.00 (il venerdì, il sabato ed i prefestivi fino alle ore 24.00), previa presentazione di apposita richiesta di deroga.
- 2) L'Amministrazione Comunale può permettere eccezioni agli orari definiti nel presente articolo, a seguito di richiesta motivata degli interessati.
- 3) Eventuali deroghe oltre le ore 24.00 possono essere rilasciate solo per eventi straordinari di interesse pubblico.

Art. 23 Limiti massimi

- 1) In deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non possono essere superati i seguenti limiti assoluti di immissione, riferiti ad un tempo di misura di almeno 15 minuti, da rilevare in facciata ad edifici contenenti ambienti abitativi.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti assoluti di immissione
<i>Classe I</i>	65
<i>Classe II, III, IV</i>	70
<i>Classe V, VI</i>	75

- 2) Non si applicano i limiti di emissione ed i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- 3) L'Amministrazione Comunale può concedere deroga ai limiti definiti nel presente articolo, a seguito di richiesta motivata degli interessati.
- 4) All'interno delle aree accessibili al pubblico, sia al chiuso che all'aperto, vanno altresì rispettati i limiti stabiliti dal DPCM n. 215/1999 e sue eventuali ss. mm. ii., posti a tutela della salute dei frequentatori.

Art. 24 Richiesta di autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni temporanee di iniziativa privata, in luogo pubblico o aperto al pubblico

- 1) Le manifestazioni temporanee di iniziativa privata, comprese quelle programmate all'interno delle aree individuate dal Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera "a", della Legge n. 447/1995, esclusi gli eventi organizzati presso pubblici esercizi, sono autorizzate in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997 previa richiesta motivata, da presentare all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'evento, sottoscritta congiuntamente dal richiedente avente titolo e da un Tecnico Competente in acustica ambientale.

- 2) In aree ed edifici in proprietà o in uso del Comune di Giavera del Montello, nonché negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera "a", della Legge n. 447/1995, ai fini dell'autorizzazione è facoltà dell'Amministrazione richiedere la produzione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico.
- 3) All'esterno dei contesti di cui al precedente comma 2), il rilascio della deroga è subordinato alla presentazione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale, comprendente anche una descrizione delle misure di mitigazione acustica che si intendano porre in atto nel corso della manifestazione, qualora
 - a) lo svolgimento avvenga entro una distanza di 100 m da scuole (soltanto durante l'esercizio dell'attività scolastica), ospedali, case di cura o di riposo,
 - b) si preveda il superamento degli orari e/o dei limiti massimi stabiliti dagli artt. 22 e 23 del presente Regolamento.
- 4) Il Comune, valutate le motivazioni e sentito eventualmente il parere di ARPAV, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga previo parere della Giunta Comunale, indicando i limiti di rumore da rispettare, le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi ed il tempo di validità della deroga.
- 5) L'Amministrazione può richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nel corso dell'evento, allo scopo di verificare la rumorosità emessa in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, verificando le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente previste o richieste, nelle condizioni di massima emissione sonora.
- 6) Copia dell'autorizzazione deve essere custodita presso la sede della manifestazione, per essere eventualmente esibita agli organi di controllo.

Art. 25 *Richiesta di autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni temporanee presso pubblici esercizi*

- 1) Le manifestazioni temporanee organizzate presso pubblici esercizi, che si svolgano nel rispetto
 - a) degli orari e dei limiti stabiliti dagli Artt. 22 e 23 che precedono,
 - b) delle condizioni di cui all'Art. 21, comma 4) del presente Regolamento,
 - c) a distanza superiore a 100 metri da scuole (soltanto durante l'esercizio dell'attività scolastica), ospedali, case di cura o di riposo,

sono autorizzate in deroga ai limiti del DPCM 14/11/1997 previa richiesta motivata, redatta come da modello predisposto, sottoscritta congiuntamente dal rappresentante della ditta/società/associazione che organizza/gestisce l'evento e da un Tecnico Competente in acustica ambientale, da presentare all'Amministrazione del Comune di Giavera del Montello almeno 15 giorni prima dell'inizio.

- 2) Qualora l'evento, per motivazioni eccezionali e contingenti, non presenti le caratteristiche di cui al precedente comma, l'autorizzazione in deroga può essere concessa solo in riscontro a specifica domanda motivata, compilata come da modello predisposto, sottoscritta congiuntamente dal richiedente avente titolo e da un Tecnico Competente in acustica ambientale e presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredata da una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, comprendente anche una descrizione delle misure di mitigazione acustica che si intendano porre in atto nel corso della manifestazione.
- 3) L'Amministrazione Comunale, valutate le motivazioni e sentito eventualmente il parere di ARPAV, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga previo parere della Giunta Comunale, indicando i limiti di rumore da rispettare, le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi ed il tempo di validità della deroga.
- 4) L'Amministrazione può richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici nel corso dell'evento, allo scopo di verificare la rumorosità emessa in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, verificando le stime previsionali e gli effetti delle mitigazioni eventualmente previste o richieste, nelle condizioni di massima emissione sonora.
- 5) Copia dell'autorizzazione deve essere custodita presso il pubblico esercizio ed esibita agli organi di controllo.

Art. 26 Esenzioni

- 1) I seguenti eventi sono esentati dalle procedure di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica:
 - a) i comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e le manifestazioni di beneficenza, qualora di durata non superiore a 4 ore, si svolgano in periodo diurno non oltre le ore 20,00 e non usufruiscano di supporti musicali;
 - b) le processioni religiose di qualsiasi professione;
 - c) le manifestazioni itineranti di bande e gruppi musicali;
 - d) le sfilate di carri allegorici;
 - e) le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili;
 - f) le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbystici o similari da utilizzare all'aperto, qualora funzionanti:
 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00,
 - il sabato, la domenica ed i festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
 - g) l'utilizzo di campane od orologi campanari o di altri apparecchi di diffusione del suono collocati presso luoghi di culto, utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, purché nel rispetto del vigente Decreto del Vescovo di Treviso.

TITOLO IV ULTERIORI PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

Art. 27 Norme comportamentali di carattere generale

Sia di giorno che di notte, nelle piazze e nelle vie pubbliche, nei mercati, nelle aree esterne alle attività commerciali, nei parchi ed in altri luoghi pubblici è vietato emettere grida, schiamazzi e canti oltre la normale tollerabilità.

Art. 28 Luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo

- 1) I luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto, nell'esercizio dell'attività sono tenuti al rispetto del DPCM n. 215/1999 e sue eventuali ss. mm. ii., oltre che dei limiti del DPCM 14/11/1997 e delle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) In caso di subingresso, in assenza di modifiche alla struttura o alle modalità di gestione, la documentazione di impatto acustico non deve essere presentata, se già depositata dall'esercizio precedente e l'istruttoria si era conclusa positivamente.

Art. 29 Pubblici esercizi e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande

- 1) Fatte salve le misure per il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione acustica e differenziali, il titolare del pubblico esercizio o del circolo privato deve adottare adeguate modalità di gestione dell'attività, tali da non creare disturbo a terzi, facendosi carico di tutte le misure idonee ad evitare che gli avventori del locale tengano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, sia nel locale che nelle immediate vicinanze della pertinenza esterna.
- 2) Nei pubblici esercizi e nei circoli privati la riproduzione sonora di brani musicali e/o l'amplificazione della voce mediante apparecchiature elettroniche è consentita fino alle ore 23.00 (il venerdì, il sabato ed i prefestivi fino alle ore 24.00).

Art. 30 Macchine da giardino

- 1) L'utilizzo di macchine da giardinaggio all'interno di aree pertinenziali di edifici, tale da costituire attività rumorosa, è consentito:

- a) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00,
 - b) il sabato, la domenica ed i festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
- 2) Le macchine e le attrezzature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da minimizzare il rumore nelle aree adiacenti, conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

Art. 31 Macchinari per attività agricole temporanee o stagionali

Le attività agricole a carattere temporaneo o stagionale devono essere svolte con macchinari che rispettino le norme tecniche di omologazione di prodotto.

Art. 32 Attività motoristiche

- 1) Le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive, aviosuperfici, luoghi in cui si svolgano attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, sono disciplinate dal DPR n. 304 del 3 aprile 2001.
- 2) Per la pista di motocross di Santi Angeli, valgono le seguenti disposizioni.
 - a) Nello svolgimento di attività motoristiche, si esclude l'applicazione dei valori limite differenziali di immissione, di cui all'articolo 4 del DPCM 14/11/1997.
 - b) Le "gare" e le relative prove organizzate presso il crossodromo di Santi Angeli sono derogabili ai limiti di rumorosità vigenti, per un periodo massimo di 20 (venti) giorni nell'anno solare.
 - c) Lo svolgimento di "prove tecniche" è derogabile per un limite massimo di 30 (trenta) giorni nell'anno solare.
 - d) Per la valutazione delle richieste di deroga di cui al punto b) che precede, il gestore/organizzatore della pista provvede all'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dall'infrastruttura, oppure, previo parere favorevole di ARPAV, all'esecuzione di rilievi fonometrici da parte di un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il sistema di monitoraggio ed i rilievi strumentali saranno previsti nelle aree indicate e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente.
 - e) Nello svolgimento di "prove tecniche", l'Amministrazione può richiedere l'esecuzione di rilievi fonometrici, allo scopo di verificare la rumorosità emessa in corrispondenza delle aree e dei ricettori maggiormente esposti, nelle condizioni di massima emissione sonora.
 - f) Le deroghe per lo svolgimento di "gare" e "prove tecniche" possono essere illimitate, purché il gestore della pista provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori, tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB(A) in periodo diurno ed a 35 dB(A) in periodo notturno.

- g) Lo svolgimento di “prove tecniche”, in deroga ai limiti stabiliti dal DPR n. 304 del 3 aprile 2001, è autorizzato previa richiesta motivata, redatta come da modello predisposto, sottoscritta dal rappresentante della ditta/società/associazione che gestisce il crossodromo, da presentare all'Amministrazione del Comune di Giavera del Montello almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'evento.
- h) Per o svolgimento di “gare”, in deroga ai limiti stabiliti dal DPR n. 304 del 3 aprile 2001, la richiesta motivata di cui al punto che precede va sottoscritta congiuntamente dal rappresentante della ditta/società/associazione che gestisce il crossodromo e da un Tecnico Competente in acustica ambientale.
- i) Ai fini del rilascio della deroga, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la produzione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale.
- j) Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la durata complessiva della manifestazione, nonché i relativi orari, vanno resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, come da facsimile allegato al presente Regolamento, da apporsi a cura degli organizzatori in prossimità dell'area di svolgimento.
- k) Il Comune, valutate le motivazioni e sentito eventualmente il parere di ARPAV, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga previo parere della Giunta Comunale, indicando i limiti di rumore da rispettare, le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi, il tempo di validità della deroga e, in caso di “gare”, le posizioni in cui svolgere l'attività di monitoraggio di cui alla lettera d) che precede.
- l) Copia dell'autorizzazione deve essere custodita presso il crossodromo ed esibita agli organi di controllo.

Art. 33 Pubblicità fonica

- 1) L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito all'esterno delle aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica Comunale, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
- 2) Fatte salve diverse disposizioni gerarchicamente superiori, fuori dai centri abitati la pubblicità fonica è autorizzata dall'ente proprietario della strada, dentro i centri abitati dall'Amministrazione Comunale.
- 3) In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente.

Art. 34 Emissioni sonore prodotte dai veicoli

- 1) Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, e dal modo in cui è sistemato il carico, sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
- 2) Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

- 3) Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dall'art. 350 del DPR n. 495/1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- 4) I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente.
- 5) Rientrano tra le competenze dell'Amministrazione Comunale il controllo ed il rilievo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli.

Art. 35 Dispositivi sonori di allarme

- 1) I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc., devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore, che ne limiti il funzionamento ad un massimo di 5 (cinque) minuti primi.
- 2) Le emissioni sonore generate non devono essere confondibili con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o dei corpi di polizia.

Art. 36 Impianti tecnologici

L'installazione degli impianti tecnologici, all'interno ed all'esterno degli edifici, deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, prevedendo adeguati supporti ed ancoraggi antivibranti, in modo da non generare rumori e vibrazioni oltre i valori consentiti, arrecando danno o molestia.

Art. 37 Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

- 1) L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati.
 - a) Fascia oraria: divieto di impiego dalle ore 23.00 alle 6.00, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta della grandine.
 - b) Ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 m dai abitazioni, escluse quelle di proprietà dei fruitori del servizio.
 - c) Periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.
- 2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione di cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine deve essere presentata una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA).

TITOLO V CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 38 Controlli

- 1) Il Comune di Giavera del Montello esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, della Legge n. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 447/1995;
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge n. 447/1995.
- 2) Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale dell'ARPAV.
- 3) Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale di ARPAV, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscano fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'Agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Art. 39 Sanzioni

- 1) Spetta al Comune l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della Legge n. 447/1995 e di quelle previste dall'art. 8, comma 3, della Legge Regionale n. 21/1999.
- 2) Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo previsto per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- 3) Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma che precede.

TITOLO VI MODULISTICA

ALLEGATO n. 1 - Autocertificazione del Tecnico Competente in acustica ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 19/10/2011, n. 227

ALLEGATO n. 2 - Autocertificazione del Tecnico Competente in acustica ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, della Legge 26/10/1995, n. 447

ALLEGATO n. 3 - richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed alle disposizioni del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose per lo svolgimento di cantieri edili, stradali o assimilabili.

ALLEGATO n. 4 - richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti della normativa vigente in materia di inquinamento acustico ed alle disposizioni del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose per lo svolgimento di manifestazioni temporanee.

ALLEGATO n. 5 - richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti della normativa vigente in materia di inquinamento acustico ed alle disposizioni del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose per lo svolgimento di attività motoristiche.

ALLEGATO n. 6 - Avviso di svolgimento di attività di cantiere

ALLEGATO n. 7 - Avviso di svolgimento di manifestazione temporanea

ALLEGATO n. 8 - Avviso di svolgimento di attività motoristiche

ALLEGATO n. 1 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Autocertificazione del Tecnico Competente in acustica ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 19/10/2011, n. 227

Registrazione arrivo al Protocollo



Comune di Giavera del Montello
Settore Urbanistica - Edilizia Privata

OGGETTO: autocertificazione del Tecnico Competente in acustica, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 19/10/2011, n. 227

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato/a a _____
Prov. ____ il __/__/____ iscritto all'elenco dei tecnici competenti in
acustica della Regione _____ con numero _____ cod. fiscale
_____ residente in _____ Prov.
____ c.a.p. _____ Via _____ n. _____
tel. ____/____/____ fax ____/____/____ e-mail _____

relativamente all'immobile sito in Comune di Giavera del Montello (TV), (Via/Piazza) _____
n. _____ Piano _____ Sezione _____ Foglio _____ Particella _____ Subalterno _____, con destinazione d'uso
_____, Classe Acustica del Piano di Classificazione Acustica Comunale _____

- visto l'art. 8, comma 5, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
- visto l'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 19 ottobre 2011, n. 227 - "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122",
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

che l'insediamento e lo svolgimento dell'attività della Ditta _____,
rientrante tra le categorie di imprese (PMI) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del

ALLEGATO n. 1 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Autocertificazione del Tecnico Competente in acustica ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del DPR 19/10/2011, n. 227

18/4/2005, ubicata in Comune di Giavera del Montello (TV), in Via _____,
n. _____, non provocheranno il superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento
acustico.

ALLEGA

- estratto della planimetria del Piano di Classificazione Acustica Comunale, con delimitazione del lotto in esame e dell'edificato al suo interno;
- copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

- il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
- in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
- titolare della banca dati è il Comune di Giavera del Montello;
- i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori interessati.

Data __/__/_____

Il Tecnico Competente in acustica

ALLEGATO n. 2 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Autocertificazione del Tecnico Competente in acustica ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, della Legge 26/10/1995, n. 447

Registrazione arrivo al Protocollo



Comune di Giavera del Montello
Settore Urbanistica - Edilizia Privata

OGGETTO: autocertificazione del Tecnico Competente in acustica, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato/a a _____
Prov. ____ il __/__/____ iscritto all'elenco dei tecnici competenti in
acustica della Regione _____ con numero _____ cod. fiscale
_____ residente in _____ Prov.
____ c.a.p. _____ Via _____ n. _____
tel. ____/____/____ fax ____/____/____ e-mail _____

relativamente all'immobile a destinazione residenziale sito in Comune di Giavera del Montello (TV), Via
_____ n. _____ Piano _____ Sezione _____ Foglio _____
Particella _____ Subalterno _____, Classe Acustica del Piano di Classificazione Acustica Comunale _____

- visto l'art. 8, comma 3-bis, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - "Legge quadro sull'inquinamento acustico",
- vista la nota del Ministero dell'Ambiente del 30/11/2011 - Prot. DVA-2011-0029997,
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

che il clima acustico dell'area in cui si colloca l'unità immobiliare residenziale della Ditta _____, risulta idoneo alla realizzazione delle opere edilizie di progetto ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

ALLEGATO n. 2 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Autocertificazione del Tecnico Competente in acustica ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, della Legge 26/10/1995, n. 447

ALLEGA

- estratto della planimetria del Piano di Classificazione Acustica Comunale, con delimitazione del lotto in esame e dell'edificato al suo interno;
- copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

- il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
- in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
- titolare della banca dati è il Comune di Giavera del Montello;
- i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori interessati.

Data __/__/_____

Il Tecnico Competente in acustica

ALLEGATO n. 3 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per lo svolgimento di cantieri edili, stradali o assimilabili

Registrazione arrivo al Protocollo

Marca da bollo



Comune di Giavera del Montello

Settore Urbanistica - Edilizia Privata

OGGETTO: richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico ed alle disposizioni del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose per lo svolgimento di cantieri edili, stradali o assimilabili.

ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ Prov. ____ il __/__/____, residente a _____
_____ Prov. ____ c.a.p. _____ Via _____ n. _____
tel. ____/____/____ fax ____/____/____ e-mail _____ in qualità di
_____ della ditta _____ cod. fiscale/partita IVA
_____ con sede legale a _____ Cap.
_____ Via _____ n. ____ tel. ____/____/____ fax
____/____/____ e-mail _____ iscrizione camera di commercio n. ____

ANAGRAFICA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato/a a _____
_____ Prov. ____ il __/__/____ iscritto all'elenco dei tecnici competenti in
acustica della Regione _____ con numero _____ cod. fiscale
_____ residente in _____ Prov.
____ c.a.p. _____ Via _____ n. _____
tel. ____/____/____ fax ____/____/____ e-mail _____

CHIEDONO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

ALLEGATO n. 3 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per lo svolgimento di cantieri edili, stradali o assimilabili

Dichiarano, inoltre, che la rumorosità prodotta:

- rispetterà gli orari stabiliti dall'art. 18 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Giavera del Montello;
- rispetterà i limiti stabiliti dall'art. 19 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Giavera del Montello;
- non rispetterà gli orari stabiliti dall'art. 18 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Giavera del Montello;
- non rispetterà i limiti stabiliti dall'art. 19 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Giavera del Montello.

Allegano alla presente:

- Documentazione previsionale di impatto acustico;
- Planimetria indicante la posizione delle macchine/attività rumorose rispetto ai recettori circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) ed il posizionamento delle strutture di mitigazione;
- Copia della certificazione di conformità CEE delle macchine in uso;
- Cronoprogramma delle lavorazioni;
- _____
- _____
- _____
- _____

Data __/__/_____

Il Richiedente

Il Tecnico Competente in Acustica

ALLEGATO n. 4 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee

Registrazione arrivo al Protocollo

Marca da bollo



Comune di Giavera del Montello

Settore Urbanistica - Edilizia Privata

OGGETTO: richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti della normativa vigente in materia di inquinamento acustico ed alle disposizioni del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose per lo svolgimento di manifestazioni temporanee.

ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ Prov. ____ il __/__/____, residente a _____
_____ Prov. ____ c.a.p. _____ Via _____ n. _____
tel. ____/____/____ fax ____/____/____ e-mail _____ in qualità di
_____ della ditta _____ cod. fiscale/partita IVA
_____ con sede legale a _____ Cap.
_____ Via _____ n. ____ tel. ____/____/____ fax
____/____/____ e-mail _____ iscrizione camera di commercio n. ____

ANAGRAFICA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato/a a
_____ Prov. ____ il __/__/____ iscritto all'elenco dei tecnici competenti in
acustica della Regione _____ con numero _____ cod. fiscale
_____ residente in _____ Prov.
____ c.a.p. _____ Via _____ n. _____
tel. ____/____/____ fax ____/____/____ e-mail _____

CHIEDONO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

ALLEGATO n. 4 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee

ai limiti della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447/1995, del DPCM 14/11/1997, della LR n. 21/1999 e del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Giavera del Montello, per lo svolgimento della manifestazione denominata _____

_____ da svolgersi in (Via/Piazza) _____

n. _____ dal _____ al _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevoli del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARANO

che la manifestazione avrà luogo con il seguente orario

dalle ore _____ alle ore _____

e dalle ore _____ alle ore _____

L'attività consisterà in (descrivere dettagliatamente l'attività): _____

Saranno impiegate le seguenti sorgenti sonore:

Tipologia, marca, modello Tipo strumenti musicali	Quantità (n.)	Potenza (Watt)	Potenza sonora dB(A)	Orario di attivazione)

ALLEGATO n. 4 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee

Tipologia, marca, modello Tipo strumenti musicali	Quantità (n.)	Potenza (Watt)	Potenza sonora dB(A)	Orario di attivazione)

L'area nella quale sarà effettuata la manifestazione ha una superficie di _____ m² e si trova in prossimità di:

- abitazione privata singola a metri _____ situata in classe acustica _____
- gruppo di abitazioni private a metri _____ situate in classe acustica _____
- condominio/i a metri _____ situato/i in classe acustica _____
- scuola _____ a metri _____ situata in classe acustica _____
- ospedale/casa di cura _____ a metri _____ situato in classe acustica _____
- casa di riposo _____ a metri _____ situata in classe acustica _____
- altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità _____
a metri _____ situati in classe acustica _____

È prevista un'affluenza di n. _____ persone.

Al fine di minimizzare la rumorosità prodotta saranno messe in atto le seguenti misure tecnico-organizzative, corrispondenti a quanto possibile mettere in atto per ridurre l'immissione di rumore:

ALLEGATO n. 4 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee

Dichiarano, inoltre, che l'evento:

- rispetterà gli orari stabiliti dall'art. 22 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Giavera del Montello;
- non rispetterà gli orari stabiliti dall'art. 22 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Giavera del Montello;
- rispetterà i limiti stabiliti dall'art. 23 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Giavera del Montello;
- non rispetterà i limiti stabiliti dall'art. 23 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Giavera del Montello.

(per i pubblici esercizi)

- si svolgerà nel rispetto della cadenza temporale di cui all'art. 21, comma 4), del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose del Comune di Giavera del Montello.

Allegano alla presente:

- Documentazione Previsionale di Impatto Acustico;
- planimetria indicante la posizione delle attrezzature/impianti/attività rumorose, di un eventuale palcoscenico, rispetto ai recettori circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) ed il posizionamento delle strutture di mitigazione;
- schede tecniche degli impianti elettroacustici utilizzati;
- _____
- _____
- _____
- _____

Data __/__/_____

Il Richiedente

Il Tecnico Competente in Acustica

ALLEGATO n. 5 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee

Registrazione arrivo al Protocollo

Marca da bollo



Comune di Giavera del Montello

Settore Urbanistica - Edilizia Privata

OGGETTO: richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti della normativa vigente in materia di inquinamento acustico ed alle disposizioni del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose per lo svolgimento di attività motoristiche.

ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ Prov. ____ il __/__/____, residente a _____
_____ Prov. ____ c.a.p. _____ Via _____ n. _____
tel. ____/____/____ fax ____/____/____ e-mail _____ in qualità di
_____ cod. fiscale/partita IVA
_____ con sede legale a _____ Cap.
_____ Via _____
n. ____ tel. ____/____/____ fax ____/____/____ e-mail _____

ANAGRAFICA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA (da compilare nel caso di svolgimento di gare)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____ nato/a a
_____ Prov. ____ il __/__/____ iscritto all'elenco dei tecnici competenti in
acustica della Regione _____ con numero _____ cod. fiscale
_____ residente in _____ Prov.
____ c.a.p. _____ Via _____ n. _____
tel. ____/____/____ fax ____/____/____ e-mail _____

CHIEDE / CHIEDONO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

ALLEGATO n. 5 del Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose

Richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità vigenti per lo svolgimento di manifestazioni temporanee

Allega / Allegano alla presente:

Documentazione Previsionale di Impatto Acustico;

Data __/__/____

Il Richiedente

Il Tecnico Competente in Acustica

(da sottoscrivere nel caso di svolgimento di gare)

AVVISO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CANTIERE

IL SOTTOSCRITTO _____

IN QUALITÀ DI _____

DELLA DITTA _____

RENDE NOTO CHE NEI GIORNI _____

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

E DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

PRESSO _____

SARÀ ATTIVO IL CANTIERE

EDILE

STRADALE

AVVISO DI SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

IL SOTTOSCRITTO _____

IN QUALITÀ DI _____

DELLA DITTA _____

RENDE NOTO CHE NEI GIORNI _____

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

E DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

PRESSO _____

SI SVOLGERÀ _____

AVVISO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ MOTORISTICHE

IL SOTTOSCRITTO _____

IN QUALITÀ DI _____

DELLA DITTA _____

RENDE NOTO CHE NEI GIORNI _____

DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

E DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

PRESSO _____

SI SVOLGERÀ _____
